



Lavoratori fragili: equiparazione delle assenze a ricovero ospedaliero anche per il periodo “scoperto”

Le assenze dal lavoro effettuate dai soggetti c.d. fragili sono equiparate a degenza ospedaliera anche per i periodi 16 ottobre-31 dicembre 2020 e 1° marzo-22 marzo 2021. È quanto confermato dall'INPS che, con il [messaggio n. 1667/2021](#), ha previsto che le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 26 del [d.l. 18/2020](#) (c.d. Cura Italia) e modificate, da ultimo, dall'art. 15 del [d.l. 41/2021](#) (c.d. Sostegni), vadano a coprire anche l'intervallo lasciato privo di specifiche misure dalle diverse disposizioni che si sono succedute al fine di modificare e rinnovare le tutele garantite ai lavoratori fragili (cfr. [precedente news](#) del 30 marzo 2021).

L'Istituto, pertanto, risolvendo alcuni dei dubbi sorti in ordine alla disciplina in esame, ha riconosciuto - consecutivamente, per l'intero periodo intercorrente dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 - l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero per tutti quei soggetti individuati dal comma 2 del citato art. 26 (vale a dire i *“lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)”*).

Il citato messaggio, tuttavia, non chiarisce se tutte le assenze dal servizio debbano essere escluse dal computo ai fini del calcolo del periodo di computo.

A tal riguardo, sebbene un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 15 del Sostegni potrebbe portare ad optare per l'esclusione dal suddetto computo solo delle assenze effettuate a partire dal 1° marzo u.s., appare tuttavia più coerente con le intenzioni del Legislatore (così come presupposte anche dalla nota INPS in commento) ritenere che, poiché tale previsione è intervenuta direttamente sull'art. 26 del d.l. 18/2020 (modificando, tra l'altro, le parole *“fino al 15 ottobre 2020”* con le parole *“fino al 30 giugno 2021”*), le assenze effettuate dai soggetti fragili debbano essere considerate escluse dal computo per l'intero periodo emergenziale (e, quindi, dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia).

Quanto sopra, purché - come previsto dal novellato art. 26 citato - il lavoratore fragile sia impossibilitato a svolgere la propria prestazione in *smart working “anche attraverso adibizione a diversa mansione (equivalente o finanche inferiore, ndr.) ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”*.

Conseguentemente, la complessiva tutela in questione (sia previdenziale, sia relativa al calcolo del periodo di computo) potrà essere riconosciuta esclusivamente al lavoratore fragile che non possa rendere la propria prestazione in *smart working*.

Lavoratori fragili- equiparazione delle assenze a ricovero ospedaliero anche per il periodo “scoperto”